

Citta' metropolitana di Torino

**D.P.G.R. n. 10R/2003 e s.m.i. - Domanda della Comunità di Utenti, rappresentata dalla Soc. Agricola Fratelli Grande S.S., di subingresso nella titolarità della concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 4 pozzi, in Comune di Vigone e di Pancalieri, ad uso agricolo (Codice Utenza: TO10898 - Pratica Prov: 000960). ASSENSO.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5056/2023, del 11/08/2023:

(... omissis ...)

DETERMINA

1) di prendere atto che la Società Agricola Fratelli Grande S.S., con sede legale in Vigone (TO), Via Quintanello, n. 1, P. Iva n. 10657380019, in qualità di rappresentante legale della Comunità di Utenti descritta in premessa, subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, al Sig. Barberis Giovanni Battista, ed è riconosciuta titolare dell'utenza, di cui alla D.D. n. 580-392483, del 15/09/2005, riferita alla concessione preferenziale di derivazione di acqua da n. 4 pozzi, come sopra descritti, in Comune di Vigone (TO) e di Pancalieri (TO), cod. univoci **TO-P-01727, TO-P-02390, TO-P-02391, TO-P-02392**, ad uso agricolo, (Codice Utenza: TO10898 - Pratica Prov: 000960), per irrigare **30 ha** di terreno;

2) che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 580-392483, del 15/09/2005, come modificata dalle D.D. n. 431-8058, del 24/07/2019 e D.D. n. 5649, del 04/11/2021, e dal relativo disciplinare che ne costituisce parte integrante e sostanziale: in particolare la concessione è accordata in solido a tutti i soggetti che costituiscono la Comunità di Utenti e conseguentemente qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi;

3) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;

4) che l'onere dei canoni, rimasti eventualmente insoluti, è a carico della Comunità di Utenti di cui al primo punto.

(... omissis ...)"